

# **REGOLAMENTO – DISCIPLINARE SPERIMENTALE PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' POLIZIA LOCALE COMUNE DI TARQUINIA**

## **I N D I C E:**

- ART. 1 OGGETTO;
- ART. 2 FINALITÀ E SCOPO DEL SERVIZIO;
- ART. 3 SERVIZI E DIPENDENTI COINVOLTI;
- ART. 4 DOVERI DEL PERSONALE IN REPERIBILITÀ;
- ART. 5 MODALITA' OPERATIVE
- ART.6 DOVERI DEL DIRIGENTE DI RIFERIMENTO;
- ART. 7 TURNAZIONE:
- ART. 8 COPRETURA ORARIA DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA';
- ART. 9 INDENNITA' DI REPERIBILITA' E ALTRI COMPENSI ;
- ART. 10 EROGAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA';
- ART. 11 MANCATA REPERIBILITA'
- ART. 12 EQUIPAGGIAMENTO
- Art. 13 ENTRATA IN VIGORE
- Art. 14 NOME TRANSITORIE E FINALI

### **ART. 1 OGGETTO :**

1. Il presente regolamento, che costituisce parte integrante del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di funzionamento delle modalità di organizzazione, attivazione ed intervento del servizio di Pronta Reperibilità, sul territorio di pertinenza del Comune di Tarquinia, degli Istruttori di Vigilanza-Agenti di Polizia locale, appartenenti al Corpo di Polizia locale, per intervenire fuori il normale orario di servizio;

2. Per Reperibilità s' intende l'obbligo del dipendente incluso nel relativo turno di tale servizio di porsi in grado di ricevere prontamente e continuativamente per l'intero periodo le eventuali chiamate di servizio e di provvedere in conformità a quanto previsto nell'apposito protocollo operativo, raggiungendo il posto di lavoro assegnato entro trenta minuti dalla chiamata.;

### **ART. 2 – FINALITÀ E SCOPO DEL SERVIZIO – TIPOLOGIA INTERVENTO:**

1. Il servizio di Pronta Reperibilità costituisce un servizio essenziale dell'Ente;

2. Il servizio viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili, ha lo scopo di assicurare l'erogazione di servizi essenziali alla cittadinanza, esso è finalizzato a garantire e assicurare in via prioritaria la salvaguardia dell'incolumità e sicurezza pubblica, la salvaguardia dell'igiene, dell'assistenza pubblica, mediante atti ed interventi immediati e non rinviabili, attività di pronto intervento relativi a eventi eccezionali non prevedibili ;

3. Non rientra nelle funzioni proprie del servizio di Pronta Reperibilità lo svolgimento delle attività che l'ente può adempiere con ricorso alla normale programmazione dei servizi istituzionali dell'Ente, anche mediante eventuali forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro, nel rispetto di accordi specifici in materia;

**Approvato con Deliberazione di Giunta n.196 del 28.10.2021;**

**Confermato ed approvato in via definitiva con Deliberazione di Giunta n.2 del 05.01.2022**

4. Il servizio di Pronto Reperibilità rappresenta, un primo intervento d'urgenza, per i casi rilevanti ai fini anche di Protezione Civile.

Fra questi casi, di carattere eccezionale, non prevedibili, si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune casistiche:

- calamità naturali;
- esondazioni/alluvioni;
- terremoti;
- grandinate;
- neviccate;
- altri eventi non prevedibili di particolare intensità e gravità, che rende fra l'altro proibitiva o molto difficoltosa la circolazione veicolare;
- incendi o crolli edifici, pubblici o privati, prospicienti la pubblica via, per i quali si rende necessario eliminare nell'immediatezza e con tempestività la situazione di pericolo per la pubblica incolumità e messa in sicurezza delle persone e delle cose, con eventuale reperimento di idonei alloggi di emergenza;
- incidenti industriali con pericolo per la popolazione;
- interventi d'urgenza per ridurre al minimo o eliminare inquinamenti ambientali di grossa rilevanza

Nei casi sopra elencati è previsto ove necessario l'attivazione del sistema di Protezione Civile locale.

Non sono ammesse chiamate in reperibilità per altre tipologie d'interventi;

#### **ART. 3 – SERVIZI E DIPENDENTI COINVOLTI :**

1. Il Servizio di Pronto Reperibilità riguarda il Corpo di Polizia Locale;
  2. Il Servizio di Pronto Reperibilità potrà essere migliorato ed esteso in qualsiasi momento ad altre aree e servizi svolti dall'Amministrazione ove ve ne fosse la necessità;
  3. Il servizio di Pronto Reperibilità viene espletato ricorrendo, prioritariamente ove possibile, al reclutamento di personale dipendente volontario. Nel caso in cui non sia possibile garantire la copertura del servizio con personale volontario, si provvede alla copertura dei turni scoperti dividendo gli stessi tra tutto il personale professionalmente idoneo del Corpo della Polizia Locale, fermo restando il numero massimo di turni mensili da assegnare a ciascun dipendente;
  4. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, individua il personale idoneo a garantire l'effettivo svolgimento del servizio e il contingente numerico prevalentemente non inferiore ad almeno due unità, che sarà regolato con separati ed appositi atti e/o disposizioni di servizio;
  5. Sono in ogni caso esclusi dal servizio di reperibilità:
    - a) i dipendenti che non possano garantire il raggiungimento della sede di lavoro entro 30 minuti dalla chiamata;
    - b) i dipendenti che siano esonerati da norme di legge;
    - c) disabili beneficiati dei permessi di cui alla legge 104/1992 articolo 33 comma 6;
    - c) il personale che non effettua la turnazione;
    - d) il personale di Categoria D escluso il Comandante del Corpo di Polizia Locale, il quale risulta responsabile di tale istituto;
    - e) le lavoratrici di cui al comma 1, art. 53 del D.L.gs. n°151/2001;
    - f) dipendenti il cui rapporto di lavoro è a tempo parziale;
    - g) possono altresì essere esclusi i dipendenti che ne facciano richiesta motivata al Comandante di Polizia Locale o all'eventuale funzionario o Ufficiale di riferimento, in base a norme di legge e di CCNL (permessi studio, normativa a tutela delle lavoratrici madri ecc).
- Il Comandante del Corpo di P.L., previa istruttoria decide sulla richiesta di esonero.

#### **ART. 4 DOVERI DEL PERSONALE IN REPERIBILITÀ:**

1. I dipendenti idonei al servizio di reperibilità, salvo quanto previsto dal successivo comma, non possono rifiutarsi di svolgere il proprio servizio nei termini previsti dalle vigenti norme contrattuali, dai protocolli operativi e dalle disposizioni di servizio del Comandante del Corpo di Polizia Locale;
2. Qualsiasi variazione o impedimento nello svolgimento del proprio turno di reperibilità, e ogni modificazione del turno per congedo, malattia, o altri giustificati motivi sono immediatamente comunicati al funzionario-dirigente ovvero al Comandante del Corpo di Polizia, o all'Ufficiale di riferimento che provvede alla sua sostituzione;
3. Per esigenze particolari, eccezionali e motivate il dipendente in turno di reperibilità può farsi sostituire da altro dipendente idoneo e disponibile dallo stesso individuato, previo consenso dello stesso Comandante di P.L.;
4. Il servizio di reperibilità, ai fini dell'esercizio del diritto di sciopero e del diritto di assemblea, rientra tra i servizi essenziali di cui all'art. 2 dell'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Funzioni Locali;
5. Trattandosi di servizio essenziale, lo svolgimento del turno di Pronto Reperibilità comporta automaticamente l'impossibilità per il dipendente di fruire di giorni di ferie o di svolgere altre funzioni diverse da quelle del proprio ufficio durante il servizio di reperibilità;
6. Durante il turno di reperibilità il dipendente addetto:
  - a) tiene il telefono di servizio sempre acceso e in condizioni idonee a ricevere chiamate;
  - b) verifica periodicamente il segnale di ricezione e lo stato di carica della batteria;
  - c) risponde prontamente alle chiamate;
7. Alla fine del turno di reperibilità il dipendente riconsegna l'equipaggiamento in dotazione in stato di piena efficienza.
8. Il dipendente che interviene in regime di reperibilità è tenuto a riferire le circostanze e gli esiti dell'intervento al Comandante del Corpo di P.L, verbalmente o per iscritto se richiesto.;
9. Il dipendente in turno di Pronto Reperibilità che, di fatto, non risulti reperibile o che non comunichi immediatamente il proprio impedimento, perde il diritto al compenso per il periodo nel quale non risulti in reperibilità;
10. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale provvede alla compilazione dei turni di Pronto Reperibilità, utilizzando preferibilmente due unità a turno;
11. Copia dei turni viene trasmessa, al Sindaco e al Settore 2° Gestione delle Risorse Umane.

#### **ART. 5 MODALITA' OPERATIVE**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento le modalità di svolgimento del servizio di Pronto Reperibilità, potranno essere anche regolate da eventuali appositi accordi, sentiti anche gli altri funzionari o/e responsabili di posizione organizzativa interessati e l'amministrazione comunale;
2. In caso di particolare emergenza e gravità il dipendente in servizio di Pronto Reperibilità, può chiedere ausilio d'intervento del Comandante del Corpo di Polizia Locale o del Funzionario che lo sostituisce e, sentito quest'ultimo, chiedere l'intervento di altro personale idoneo già individuato per il servizio di Pronto Reperibilità. Quest'ultimi se disponibili, rientrano nel regime di reperibilità dal momento della chiamata in servizio.

#### **ART. 6 DOVERI DEL RESPONSABILE DI RIFERIMENTO:**

1. Per Funzionario-Dirigente di riferimento s'intende il Comandante del Corpo di Polizia Locale, a cui afferisce il servizio oggetto della Pronto Reperibilità del Comando Polizia Locale;
2. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale di riferimento:
  - a) coordina e sovrintende il servizio di Pronto Reperibilità;
  - b) impartisce disposizioni ed istruzioni al personale addetto al servizio;

- c) programma ed assegna i turni di reperibilità e accorda le sostituzioni ove previste;
- d) riceve i rapporti degli eventuali interventi e predispone eventuali interventi conseguenti.

**ART. 7 TURNAZIONE:**

- 1. Ciascun dipendente può essere messo in turno di Pronto Reperibilità per non più di sei volte in un mese.

**ART. 8 COPERTURA ORARIA DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA'**

- 1. Il servizio di Pronto Reperibilità si effettua nell'intero anno solare, negli orari non coperti dall'orario di lavoro ordinari, ed entra in funzione al termine dello stesso;
- 2. Gli orari del servizio di Pronto Reperibilità al momento dell'approvazione del presente regolamento -disciplinare, sono i seguenti:
- 3. dalle ore 20:00 alle 08:00 del giorno successivo
- 4. In ogni caso ciascun dipendente non potrà essere reperibile per più di 12 ore al giorno continuative.

**ART. 9 INDENNITA' DI REPERIBILITA' E ALTRI COMPENSI**

- 1. Il servizio di Pronto Reperibilità, verrà compensato nella misura prevista dal recente Contratto Collettivo Nazionale CCNL e successive modifiche ed integrazione e tenendo conto anche del Contratto normativo decentrato;
- 2. La prestazione resa a seguito di chiamata in reperibilità sarà compensata come lavoro straordinario per l'effettiva durata dell'intervento richiesto.
- 3. A richiesta di lavoro prestato a seguito di chiamata possono essere compensate, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, compatibilmente con il C.NC.N.L , con equivalente recupero orario;
- 4. Per le stesse ore è esclusa la percezione dell'indennità di reperibilità;
- 5. I congedi ordinari e straordinari, le assenze per motivi di salute, ed ogni altro giustificativo e imprevedibile motivo, durante il turno di reperibilità , non danno diritto al compenso previsto;
- 6. Per l'eventuale richiesta in servizio al di fuori dei turni come sopra stabilito, i dipendenti incaricati saranno remunerati con il compenso spettante per lavoro straordinario:

**ART. 10 EROGAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA'**

- 1. I compensi per il servizio di Pronto Reperibilità sono erogati di norma il mese successivo al turno previsto;
- 2. Le indennità di reperibilità sono pagate il mese successivo al turno effettuato, dietro atto di liquidazione dell'ufficio preposto.

**ART. 11 MANCATA REPERIBILITA'**

- 1. Il dipendente che, essendo in turno di Pronto Reperibilità, risulti non reperibile perde il diritto al compenso maturato per l'intero periodo previsto dal turno mensile di reperibilità e, salvo giustificato motivato, è soggetto a procedimento disciplinare;

**ART. 12 EQUIPAGGAMENTO:**

- 1. Al fine di garantire il servizio di reperibilità, durante il turno i dipendenti saranno ove possibile dotati di telefono cellulare di servizio da riconsegnare al fine turno reperibilità.

**ART. 13 ENTRATA IN VIGORE**

- 1. Il presente regolamento- disciplinare entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio Online del Comune di Tarquinia della relativa delibera di approvazione;

2. Nel caso di deliberazione di approvazione dichiarata immediatamente eseguibile, l'immediata esecutività si estende anche al regolamento-disciplinare
3. Il presente regolamento-disciplinare approvato in via sperimentale, potrà in qualsiasi momento essere soggetto a verifica e ad eventuale revisione o integrazione, a richiesta dei servizi interessati o delle organizzazioni sindacali.

#### **ART. 14 NOME TRANSITORIE E FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento- disciplinare, si rinvia alla normativa vigente in materia.